

VERBALE DI ASSEMBLEA straordinaria del ...01/07/2024

L'anno 2024, il giorno 01, del mese di luglio, alle ore 20.00 si è riunita presso la sede sociale in Taranto alla via Polesine n. 10/A l'Assemblea Sociale Straordinaria della Associazione Nessuno Escluso onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto Sociale della Associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci nonché l'intero Consiglio Direttivo. Assume la presidenza il Presidente Sociale Sig.ra Antonietta Di Fazio il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Alessandra Armento.

Il primo punto dell'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore. Il Presidente legge ed illustra le norme contenute nel Codice Terzo Settore, decreto legislativo 117/2017 attualmente vigente, rappresentando le ragioni per le quali l'Associazione è chiamata ad aderire a una delle forme giuridiche previste dalla normativa, trasformazione che si rende necessaria al fine di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente sottopone quindi agli intervenuti le diverse bozze di Statuto predisposte per le varie tipologie di forme giuridiche previste dal Codice.

L'Assemblea all'unanimità, dopo ampia discussione decide di adottare la forma giuridica dell'associazione di promozione sociale (APS).

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto sarà pertanto aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Associazione Nessuno Escluso Onlus" a "Associazione Nessuno Escluso - APS".

Tra le modifiche è inclusa altresì la variazione del numero dei soci da tre a sette.

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità delibera l'ingresso quali nuovi soci dei sigg. Alessandro Collocola, Salvatore Santacroce, Angelo De Marco, Alessio De Marco, i quali hanno comunicato l'interesse ad aderire alla Associazione, e autorizza il presidente ad iscrivere sul libro degli associati i suindicati Signori.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 38 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A, per formarne parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21.00, previa lettura con approvazione e firma del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea

Alessandra Armento
Firma

Taranto, 01/07/2024
Luogo e data



Il Presidente

Antonietta Di Fazio
Firma



Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

Atto registrato il 13/07/2024 serie 3 al n° 1385
ATTO ESENTE
Imposte liquidate per € per n° anni

L'ADDETTO
Antonietta Di Fazio
Firma su delega

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "NESSUNO ESCLUSO"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1.

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto (TA), quale Ente del Terzo Settore, un'associazione di promozione sociale denominata "Nessuno Escluso" (di seguito per brevità "associazione") in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

Giuseppe Paolo De Thaces





interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- favorire l'accesso alla giustizia in ogni sua forma e manifestazione;
- porre attenzione alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione curando iniziative e predisponendo strutture idonee alla prevenzione e al superamento di emarginazione e disagio;
- sviluppare attività tese a diffondere l'interculturalità, la tolleranza e l'integrazione sociale degli emarginati;
- intraprendere attività di promozione culturale e sensibilizzazione del territorio nei confronti delle problematiche di giustizia sociale in esso presenti;
- partecipare attivamente alla vita civile anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con altre associazioni e/o istituzioni, nonché attraverso interventi coordinati e collaborazioni con organizzazioni del lavoro;
- operare nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- esercitare in favore di persone senza fissa dimora e migranti, tossicodipendenti e alcolisti, disabili e anziani, minori a rischio e nuclei familiari in condizione di disagio economico e/o sociale, minorati psichici, soggetti emarginati in quanto in stato di incapacità legale e/o naturale, le attività di seguito specificate.

Anne Paule De Mare

Alb. Alb.

Arbello D.F.

Art. 4.

L'associazione:

1) attività di

primarie;

2) sostegno e

sanitaria, mora

3) attività di

la tolleranza e

dei soggetti e

alcolisti, disa

disagio economi

minorati psich

e/o naturale.

L'associazione,

seguenti attivi

1) attività fo

di giustizia so

2) promozione,

divulgativo e r

3) partecipazione

e convenzioni

nonché attraver

lavoro, istitu

tossicodipenden

Art. 5.

Per lo svolg

prevalentemente

persone aderent

Per il persequi

ad altri organ

metodi, nonché

delle finalità

strumentali ri

pag. 2 di 1

Anne Paule

Art. 4.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 1) attività di assistenza ai soggetti suindicati in tutte le loro necessità primarie;
- 2) sostegno ed attivazione di iniziative di gratuita assistenza legale, sanitaria, morale e spirituale;
- 3) attività di assistenza ed accoglienza tese a diffondere l'interculturalità, la tolleranza e l'integrazione sociale, anche a fini lavorativi, in special modo dei soggetti senza fissa dimora, dei migranti, dei tossicodipendenti e degli alcolisti, disabili e anziani, minori a rischio e nuclei familiari in stato di disagio economico e/o sociale, minorati psichici, soggetti emarginati in quanto in stato di incapacità legale e/o naturale.

L'associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, potrà svolgere le seguenti attività connesse, di ausilio alle principali sopra indicate:

- 1) attività formative e di sensibilizzazione nei confronti delle problematiche di giustizia sociale presenti sul territorio;
- 2) promozione, coordinamento e gestione di iniziative di carattere ludico, divulgativo e ricreativo;
- 3) partecipazione attiva alla vita civile anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con altre associazioni e/o istituzioni, pubbliche e private, nonché attraverso interventi coordinati e collaborazioni con organizzazioni del lavoro, istituti di accoglienza per minori, comunità di recupero dei tossicodipendenti.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

Giuseppe De Marco

pag. 3 di 16

Severino De Marco *Alto An*

apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7.

Possano diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possano essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ammissione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di partecipare, nei limiti della quota associativa, alla gestione dell'associazione, di essere eletti al Consiglio direttivo e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato il diritto sul patrimonio associativo.

Perdita della qualità di socio

Art. 11.

La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione del Consiglio direttivo, immediata. Resta fermo che il socio non può essere escluso;
d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio i soci che, per atti di indisciplina e/o inosservanza delle norme statutarie e/o dell'Assemblea e/o all'obbedienza senza adeguata ragione. La perdita della qualità di socio è decisa dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di perdita della qualità di socio, il socio può presentare ricorso entro 15 giorni di tempo, 60 giorni dal ricorso.

Volontari

Art. 12.

Sono volontari gli associati che, su libera scelta ed in modo gratuito, svolgono attività di promozione sociale, di lucro, neanche indiretta. L'attività del volontario è decisa dal Consiglio direttivo. Il volontario è beneficiario.

Anna Paola De Neri

Anna Paola De Neri

Anna Paola De Neri

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, le deliberazioni dell'Assemblea e le direttive del Consiglio direttivo.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, inottemperanza alle deliberazioni dell'Assemblea e/o alle direttive impartite dal Consiglio direttivo; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 15 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Muse Paolo De Reres



pag. 5 di 16



Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

Art. 13.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14.

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

Anna Paola De Naro

Lucretia De Naro

pag. 6 di

Anna Paola De Naro

b) il Consiglio Direttivo;
c) l'Organo di controllo;
d) il Revisore dei conti;
e) tutte le cariche sociali.

L'Assemblea

Art. 15.

L'Assemblea è l'organo supremo dell'associazione. Ha diritto a un voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per approvare il bilancio.

• ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
• quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. Per convocare l'Assemblea, il Presidente delibera il giorno della convocazione e della seconda convocazione.

Art. 16.

L'Assemblea, è convocata dal Presidente con l'invio di lettera di convocazione, controfirmata, a tutti i soci, che garantiscano l'avviso di convocazione, l'Assemblea non può essere esclusa in attesa della convocazione.

Art. 17.

L'Assemblea ha il compito di:
• discutere ed approvare il bilancio;
• approvare il bilancio;
• definire il piano di lavoro;
• procedere alla nomina e revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
• procedere eventualmente alla nomina e revoca del Revisore dei conti.

- b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.
- Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 15.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, con esclusione di quelli sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di

Anna Paola De Naves

[Signature]

[Signature]

controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20.

Aurea Pardo De Rocco

[Handwritten signature]

pag. 8 di

[Handwritten signature]

... delle delibere di
responsabilità, i
Per le votazioni
Per l'elezione d
segreto su scheda
Le deliberazioni
sintesi del dibatt
e sottoscritto da

Consiglio Direttivo

Art. 21.

Il Consiglio Direttivo è composto da componenti, eletti che sono nominati. Esso dura in carica. Tutti i componenti sono indicati, tra i quali non può essere l'interdetto, l'interdittore che importa l'interdizione ad esercitare uffici. I consiglieri entrano in carica con l'iscrizione nel registro di ciascuno di essi. Il domicilio e la rappresentanza. Il potere di rappresentanza. Le limitazioni non nazionali del Te

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo su cui delibera il Consiglio Direttivo. La convocazione dei giorni prima della riunione. In casi di urgenza

Aurea Pardo

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 21.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie

Aurea Paolo De Marco

 pag. 9 di 16 

telefoniche, con stile 24 ore di garanzia.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palese tranne nei casi di nome e comunque riguardanti la gestione.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge e per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nella specificità:

- * elegge tra i soci componenti il presidente;
- * elegge tra i soci componenti il vice presidente;
- * elegge il Tesoriere e il Segretario;
- * attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- * cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- * promuove e organizza l'attività e il programma sociale di attività;
- * interviene in tutte le forme di quelle d'interesse generale oggetto dell'Associazione;
- * rappresenta amministrativamente il Club, il Comitato e lo presenta all'Assemblea per la formazione e la sua approvazione;
- * rappresenta amministrativamente, qualora previsto dalla legge, il Comitato sociale e lo presenta all'Assemblea per la formazione e la sua approvazione;
- * determina l'ordine gerarchico e disciplinare;
- * gestisce e conserva i beni, i diritti, i valori e le attività materiali, finanziarie e patrimoniali;
- * gestisce all'Assemblea i rapporti con il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- * dirige, controlla e organizza le domande di adesione di nuovi soci;
- * iscrive e iscrive i soci; determina e organizza i rapporti sociali del Presidente;
- * delibera in ordine alle attività della vita di socio.

Art. 24.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla supplenza attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Anna Paola De Noreo

Livette De Noreo

pag. 11 di 16

Anna Paola

allorché questa è per i membri da sc in ogni caso, i all'atto della lo se vengono a man deve convocare l'

Il Presidente

Art. 25.

Il Presidente è firma sociale. Data in carica qu è autorizzato a rilasciare quiet può delegare par generale e specia in caso di assen Presidente vicari in caso di o sottoponendoli al Qualora il Cons provvedimento, de

Il Tesoriere

Art. 26.

Il Tesoriere sp predisporre il Il Tesoriere può per comprese la di cassa, ed eseguire ogni e organi statutari. Ha firma libera limite massimo v

Anna Paola

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 25.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Anna Paola De Marco

Autetto  

Il Segretario

Art. 27.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 28.

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Anna Paola De Nore

Antonio De Nore

pag. 12 di 16

Anna Paola

in tal caso, l'Organo di controllo deve essere iscritto nel registro. Inoltre, l'Assemblea deve essere convocata in ragione della rilevanza di

Revisore legale dei conti

Art. 29.

Se l'Organo di controllo non è costituito, l'Assemblea deve eleggere un Revisore legale, che deve essere iscritto nel registro. Al verificarsi del caso, l'Organo di controllo deve essere costituito. In ogni caso, l'Organo di controllo deve essere costituito in ragione della

patrimonio, esercizio

Art. 30.

Gli esercizi sociali dell'esercizio devono essere approvati dall'assemblea. Il bilancio è approvato dall'assemblea con l'indicazione della missione che il bilancio sociale deve realizzare. In caso di ricavo superiore a euro 220.000,00, l'assemblea deve approvare il bilancio sociale con l'indicazione della missione che il bilancio sociale deve realizzare.

Art. 31.

Le entrate dell'associazione sono:

- quote associative;
- contributi da

Anna Paola

In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 29.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di

Anna Paola De Marco

Autella

JP

Autella

Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) acquisti, donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- e) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 33.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Anna Paola De Tere

Armando De Tere *Anna Paola De Tere*

Libri sociali

Art. 34.

L'associazione

- a) libro degli
- b) registro de
- c) libro dell
- essere trascr
- d) libro del
- eventuali alt

Pubblicità e

Art. 35.

Il Consiglio
atti relativ
bilanci o r
soci, il li
Consiglio di
Tali docume
consultazion
cui l'assoc
Le richiest
dell'associ

Bilancio s

Art. 36.

Se ricavi
mila euro
nel pro
eventual
emolumer
degli o

Sciogl

Anna

e documentata



Libri sociali

Art. 34.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Alme Paolo De Rocco

pag. 15 di 16

Luella L. L.

Shh Sh

- Shh

Art. 37.

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 38.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Taranto li 1 luglio 2024.

Antonietta DE FAZIO

Anna Paola DE MARCO

Alessandra ARMENTO

[Signature of Antonietta DE FAZIO]
[Signature of Anna Paola DE MARCO]
[Signature of Alessandra ARMENTO]